

ACN 31/03/2020

MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI TURNI DISPONIBILI PER COMPLETAMENTO ORARIO (ART. 20 COMMA 1) PREVIA MOBILITÀ INTRAZIENDALE (ART. 30 COMMA 6)

Premesso che ai sensi dell'art. 20 comma 1 del vigente ACN 31/03/2020 l'Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli specialisti, veterinari e professionisti già titolari d'incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima branca o area professionale, assegnando le ore con priorità ai titolari con maggiore anzianità d'incarico.

Considerato che ai sensi dell'art 30 comma 6 del vigente ACN *"Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraaziendale da attuare prima delle procedure di cui all'art. 20, riservate a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza"*

Vista la deliberazione n. 164 del 23/03/2017, avente ad oggetto "Istituzione del Tavolo Tecnico di Contrattazione Aziendale per la Specialistica Ambulatoriale Interna - Nomina Componenti"

Ritenuto di dovere procedere alla definizione delle modalità e criteri di mobilità intraaziendale da attuare prima delle procedure di cui all'art. 20, da comunicare al Comitato Zonale, considerato che ai sensi dell'art. 18 lett. a) del vigente ACN l'attività del predetto Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, a *"formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale, nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro"*.

Il Tavolo Tecnico di Contrattazione Aziendale per la Specialistica Ambulatoriale Interna propone quanto segue.

1. La **Mobilità** è riservata a tutti gli specialisti, veterinari e professionisti già titolari d'incarico a tempo indeterminato che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza e verrà attuata come segue:
 - a. l'UOC Programmazione ed Organizzazione delle Attività di Cure Primarie, esaminati i turni resisi disponibili per attivazione e/o riattivazione di ore, prima di attivare le procedure previste dall'art. 20 comma 1 del vigente ACN, attiva l'istituto della mobilità intraaziendale (intradistrettuale o interdistrettuale) attraverso la pubblicazione di apposito avviso interno sull'Albo del Comitato Zonale nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese;
 - b. gli specialisti, i veterinari e i professionisti, interessati al trasferimento presenteranno apposita istanza al Comitato Zonale (come da modello che si allega), che dovrà pervenire durante il periodo di pubblicazione dell'avviso di mobilità, tramite PEC all'indirizzo comitatozonale1.pec@asppa.it o con raccomandata A/R;
 - c. l'UOC Programmazione ed Organizzazione delle Attività di Cure Primarie, nei 10 giorni successivi al termine per la presentazione delle istanze, individuerà l'avente diritto al trasferimento attraverso la formulazione di una graduatoria, secondo i criteri definiti dall'art. 20 comma 1.
 - d. le ore poste in mobilità possono essere frazionate in fase di assegnazione, fermo restando che non può essere frazionato il turno che si espleta nella stessa giornata e lo specialista che si mobilita, si impegna a rimuovere qualunque incompatibilità prima della formalizzazione dell'incarico;
 - e. dopo avere individuato l'avente diritto al trasferimento l'UOC Programmazione ed Organizzazione delle Attività di Cure Primarie comunicherà con propria nota il nominativo dell'avente diritto al trasferimento alle articolazioni aziendali interessate (quella di provenienza e quella in cui trasferisce il turno;

- f. in nessun caso l'istituto della mobilità potrà comportare un aumento complessivo del monte orario dello specialista individuato che, prima di essere immesso in servizio nella sede di trasferimento prescelta dovrà dimettersi, per il corrispondente numero di ore dalla sede di provenienza;
- g. la formalizzazione del trasferimento avverrà con delibera su proposta del Distretto ricevente;
- h. la formalizzazione della cessazione del turno avverrà con delibera su proposta del Distretto di provenienza cui compete la valutazione della eventuale riattivazione del turno secondo le previsioni del vigente ACN, turno che ove non venga riattivato può essere reso disponibile per altre articolazioni aziendali, in cui si registri il relativo fabbisogno assistenziale.
- i. Ove non pervengano istanze di partecipazione alla mobilità o nel caso di attribuzione parziale del turno di cui all'avviso di mobilità, le eventuali ore rimaste disponibili saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 20 comma 1 del vigente ACN per il completamento orario da espletarsi, auspicabilmente, entro il mese di pubblicazione dell'avviso di mobilità.

2. Ai fini dell'assegnazione dei turni per **completamento orario** L'UOC Programmazione ed Organizzazione delle Attività di Cure Primarie procederà come segue:

- a. predisporrà la graduatoria, secondo i criteri definiti dall'art. 20 comma 1 dell'ACN 31/03/2020, di tutti gli specialisti della branca che non hanno raggiunto il massimale orario di cui all'art. 28 del predetto ACN e che possono accettare l'incarico non avendo sovrapposizione oraria con turni già espletati in Azienda;
- b. procederà alla convocazione dei suddetti specialisti o professionisti per acquisire la disponibilità all'accettazione dell'incarico per completamento orario;
- c. qualora le ore rese disponibili siano superiori a quelle necessarie per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno, l'avente diritto potrà accettare solo quelle necessarie per il completamento orario, fermo restando che non può essere frazionato il turno che si espleta nella stessa giornata
- d. la rinuncia al completamento orario preclude la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'art 45 del vigente ACN fino all'accettazione dell'ampliamento orario;
- e. la coincidenza oraria con turni già espletati in Azienda rientra tra le condizioni permanenti e documentate di impedimento per le quali non viene preclusa la possibilità di partecipare all'assegnazione di incarichi di cui al precedente comma.

Cosa diversa sono le sovrapposizioni orarie per turni espletati in altre Aziende (Inail, Sans etc) per i quali si rientra nelle ipotesi di cui al punto d., stante che l'assegnazione: *"l'assegnazione, ai sensi dell'art 18 dell'ACN 17/12/15, delle ore disponibili, da attribuire per il completamento finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore), deve intendersi riferita al monte orario posseduto dallo Specialista all'interno dell'azienda che intende applicare il predetto art 18, e non al monte orario complessivamente posseduto in più aziende"* (Rif. nota Assessoriale prot. 95572 del 07/12/16);

- f. in tutti i casi la procedura di completamento orario deve necessariamente comportare un aumento complessivo del monte orario dello specialista individuato.

3. L'UOC Programmazione e Organizzazione delle Attività delle Cure Primarie, espletate le procedure di cui ai superiori punti 1 e 2, darà comunicazione al Comitato Zonale degli eventuali turni rimasti disponibili per i quali si procederà alla **pubblicazione**, secondo quanto previsto dall'art 20 comma 3 del vigente ACN 31/3/2020.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]